



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ROMA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI CARLO	REMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CIERI	ROMANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PROIETTI	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 25908/10
depositato il 08/11/2010

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0972010000014821 REGISTRO
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0972010000014821 TAS.AUTOMOBILI
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

VIA ROMA RM

difeso da:

LOIACONO DALILA
VIA VAL VARAITA 8 00141 ROMA RM

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 25908/10

UDIENZA DEL

12/12/2012

ore 10:30

SENTENZA

N°

23/12/13

PRONUNCIATA IL:

12-12-2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

1-2-2013

Il Segretario

Dezole

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE - ROMA
00184 ROMA
Palazzo Roma Margherita n. 7

La sig.ra _____ ha proposto ricorso contro Comunicazione (Fascicolo 0972010000014821) effettuata dalla EQUITALIA GERIT SPA – Agente della Riscossione Prov. Roma-, secondo la quale è stata iscritta ipoteca ex art. 77 del DPR 602/73 sulla proprietà da lei vantata su un immobile sito in Roma, Via _____, per un importo complessivo di € 25.367,82 pari al doppio del credito di € 13.192,12 (derivante da alcune cartelle esattoriali recanti tributi comunali, imposte successorie e tasse automobilistiche) vantato dalla Concessionaria, iscritto a ruolo, scaduto e non pagato.

La ricorrente, nel suo gravame, sostiene che trattasi di cartelle recanti debiti prescritti.

Inoltre, l'interessata eccepisce che l'iscrizione ipotecaria è nulla per inesistenza dei presupposti che ne legittimano la validità.

Infatti, secondo la ricorrente, la Concessionaria ha operato l'iscrizione ipotecaria in violazione dell'art. 76 DPR 602/73 che le vietava l'adozione del provvedimento cautelare per crediti che non superano l'importo di € 8.000,00 e, recentemente, € 20.000,00.

Per tali ragioni, la contribuente ha chiesto a questa Commissione l'annullamento dell'atto impositivo emesso dalla EQUITALIA GERIT con cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di sua proprietà.

La Concessionaria della Riscossione non si è costituita né ha presentato proprie deduzioni.

All'udienza di trattazione, svoltasi in forma pubblica, è presente il rappresentante della contribuente che ha insistito per l'accoglimento del suo gravame

DIRITTO

La Commissione, osserva che il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso è meritevole di accoglimento.

Infatti, la ricorrente ha eccepito che nel suo caso l'iscrizione ipotecaria è illegittima in quanto eseguita in violazione dell'art. 76 DPR 602/73.

Tale eccezione merita accoglimento dato che la Concessionaria, a termini di legge, non poteva procedere all'emissione della misura cautelare in quanto le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore non superavano complessivamente l'importo di 20.000,00.

Originariamente il limite era di € 3.000,00 ed, a seguito di modifica introdotta dall'art. 3 del D.L. 203/05 con decorrenza 3.12.05, è stato aumentato e portato ad € 8.000,00.

Successivamente tale limite, in virtù dell'art. 7 L. 70/11 è stato elevato ad € 20.000,00 nel caso si tratti di iscrizione ipotecaria eseguita sull'immobile di abitazione del contribuente.

Nella fattispecie in esame, non vi è alcun dubbio (nel suo ricorso la contribuente ha dichiarato di risiedere in Roma, Via) che l'immobile ipotecato coincida con l'abitazione della ricorrente, e, dunque, trattandosi di credito di € 13.192,12, la Concessionaria non aveva il potere di procedere all'iscrizione ipotecaria su tale bene.

In proposito, occorre precisare che è vero che il limite di cui sopra riguarda crediti per i quali si vuole iniziare l'espropriazione forzata, e non adottare il provvedimento cautelare.

Tuttavia occorre tener conto che tale provvedimento, cioè l'iscrizione ipotecaria, per dottrina e giurisprudenza unanime è funzionale all'espropriazione immobiliare, per cui non avrebbe senso porre il limite a quest'ultima e non estenderlo anche al provvedimento cautelare.

Ne deriva che per crediti pari od inferiori ad € 20.000,00, l'unica procedura consentita dalla legge risulta essere quella dell'espropriazione dei beni mobili registrati, semmai preceduta dal provvedimento di fermo degli stessi.

Stando così le cose, il ricorso deve ritenersi fondato e, di conseguenza, l'iscrizione ipotecaria effettuata non può dichiararsi valida ed efficace perché eseguita per crediti inferiori ad € 20.000,00.

Sussistono sufficienti motivi per ordinare la compensazione integrale delle spese di lite.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.


Così deciso in Roma addì *12-12-2012*

Il Relatore



.....

Il Presidente



.....